

	COMUNE DI BERNALDA	PROVINCIA DI MATERA
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL Servizio di refezione scolastica	
	presso le scuole dell'infanzia e primaria e nido di Bernalda e Metaponto. A.S. 2022-	
	23. CIG: 9448986DE8	
	L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, in Bernalda e	
	nell'Ufficio della Segreteria Comunale, innanzi di me....., Segretario	
	Generale del Comune di Bernalda, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del	
	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti	
	in cui il Comune è parte, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso	
	rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:	
	- da una parte: il Comune di Bernalda, con sede alla Piazza Plebiscito 9, C.F. 81001090778, in	
	persona del, nato a, che interviene nel presente atto in qualità	
	di Responsabile del 3° Settore "Amministrativo – Sociale - SUAP" del Comune di Bernalda,	
	ai sensi dell'art.107, c. 3, lett. c, e dell'art.109 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; dall'altra:	
	la ditta....., con sede in e P.I., in	
	persona del sig., nato a il, il quale	
	interviene nella sua qualità di legale rappresentante, quale risulta dalla visura della C.C.I.A.A.,	
	depositata agli atti del Comune.	
	PREMESSO	
	- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. è stato approvato il "Piano per	
	il Diritto allo Studio" per l'anno 2022/23, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 21/79,finalizzato alla	
	erogazione dei servizi e interventi distinti anche in ordine ai relativi presumibili costi, fra i	
	1	

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune di Bernalda, come sopra costituito, di seguito denominato “*Comune*”, concede ed affida alla ditta, di seguito denominata “*Ditta appaltatrice*”, che, a mezzo del suo legale rappresentante, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto della gestione del servizio di mensa scolastica per l'anno 2022-23;

Art. 2 - L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, posto a base di gara, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato e della cui contestuale sottoscrizione si dà atto. Il Comune si riserva il diritto di eseguire ispezioni e/o controlli, anche avvalendosi di soggetti esterni alla struttura comunale.

~~**Art. 3 -** L'appalto ha durata per gli anni scolastici 2022-23, secondo il calendario determinato dalle competenti autorità scolastiche.~~

Si da atto che, al fine di garantire il servizio per l'anno scolastico 2022-23, la consegna del servizio è già avvenuta con verbale in data.....

Art. 4 - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in € per ogni pasto fornito, al netto dell'IVA.

L'importo complessivo presunto del presente appalto viene determinato in € 135.000,00 (euro settantasettemila/00), oltre IVA come per legge.

	Art. 5 - La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di	
	appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari	
	disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve	
	essere notificata al Comune con raccomandata a.r.	
	La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora	
	questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici	
	giorni dalla notifica con raccomandata a.r.	
	In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al	
	cedente in base al contratto di appalto.	
	Art. 6 - Il pagamento avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto, a rate mensili posticipate, determinato dal prezzo riferito ai pasti forniti	
	Art. 7 - La Ditta appaltatrice ha presentato polizza d'assicurazione di cui all'art.103, del	
	Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., della compagnia assicuratrice per una	
	somma assicurata pari a € a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto	
	adempimento delle obbligazioni contrattuali.	
	La garanzia, a prima richiesta, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice	
	richiesta scritta del Comune.	
	La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	4	

	Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per	
	il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta;	
	b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla	
	Ditta appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque occupati per il servizio; c) può richiedere	
	alla Ditta appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in	
	parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere alla ditta.	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione,	
	anche parziale.	
	Art. 8 – L'appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale di	
	Appalto, ha prodotto, a copertura di tutti i danni derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del	
	servizio oggetto della presente convenzione, da qualunque causa determinati, salvo quelli di	
	forza maggiore, compresa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata	
	dell'appalto, polizza assicurativa n. rilasciata dalla, con massimale di €	
;	
	Art. 9 - È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che la ditta aggiudicataria non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.	
	Il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del	
	Comune, alla modifica soggettiva della Ditta Appaltatrice a seguito di cessione,	
	trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei	
	requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata alla Ditta	
	appaltatrice nei termini sopra descritti.	
	5	

	Art. 10 – Ove si verificano inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale così come previsto dal	
	Capitolato d'Oneri.	
	Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l'Amministrazione avrà la facoltà, previa	
	notificazione scritta all'appaltatore, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge	
	e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi	
	in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.	
	Il Comune può procedere alla risoluzione espressa dal contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del	
	codice civile, per le cause indicate all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non	
	e eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà	
	rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide	
	o formalità di sorta.	
	Art. 11 – L'appaltatore si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri	
	dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro,	
	nazionale e territoriale, in vigore, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e	
	previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.	
	L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro	
	scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse.	
	L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione	
	all'appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il	
	diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto. Tale ritenuta sarà	
	6	

	rimborsata solo ad avvenuta regolarizzazione, attestata dall'ufficio competente, senza che	
	l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, o possa richiedere	
	risarcimento di alcun danno.	
	L'appaltatore è responsabile verso il Comune del buon andamento del servizio assunto, nonché,	
	del comportamento e della disciplina dei propri dipendenti. Nella conduzione e gestione del	
	servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle	
	persone ed alle cose, con l'espresso impegno di controllare che gli impianti e le apparecchiature	
	operanti nel servizio siano in regola con le norme sulla prevenzione degli infortuni.	
	L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni a persone e/o a cose, sollevando il Comune	
	appaltante da qualsiasi responsabilità.	
	L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13	
	agosto 2010 n. 136, e di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in via non	
	esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su di essi, con la precisazione che in tutti i casi in cui le transazioni	
	vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa il presente	
	contratto si risolve di diritto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a.r., senza	
	preavviso, e la risoluzione non comporterà obbligo di alcun indennizzo e/o risarcimento.	
	L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare costantemente il piano di sicurezza	
	come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni	
	accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri	
	addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare,	
	l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9	
	aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle Direttive CEE	
	riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo del lavoro.	

	Art.12 - Le Parti concordano e acconsentono che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di	
	informazioni avvengano mediante il servizio postale di Stato o agenzia di recapito a ciò	
	debitamente autorizzata, oppure con l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti	
	indirizzi pec: per il Comune comunebernalda@pcert.postecert.it, per la Ditta	
@	
	Art.13 - Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto la Ditta appaltatrice dichiara di	
	eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Comunale, ne consegue che	
	Foro esclusivo competente è quello di Matera, ferma restando la giurisdizione esclusiva del	
	Giudice amministrativo per le controversie di cui all'art. 204 e ss., del D. Lgs. n.50/2016 e.s.m.i.	
	In ogni caso, nelle more di un eventuale giudizio, la Società non può sospendere o interrompere	
	il servizio.	
	Le Parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato.	
	Art.14 – Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano il Decreto	
	Legislativo n. 50/2016, le altre norme legislative, le norme in materia di somministrazione del	
	c.c. ed il Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 15 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed	
	eccettuata, sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi	
	dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	Ai soli effetti dell'iscrizione del presente atto nel Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano	
	che il valore del presente contratto è pari all'importo complessivo del servizio oggetto del	
	medesimo.	
	Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti	
	chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R.	
	n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.	
	8	

